



## Ordinanza n. 7

Monfalcone. 31.01.2013

**Oggetto:** Divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche in occasione dell'incontro di calcio Monfalcone – Triestina, sabato 2 febbraio 2013 presso stadio Comunale di via Boito.

### IL SINDACO

Premesso che il giorno 2 febbraio 2013 alle ore 15.00 presso lo stadio comunale di via Boito a Monfalcone è in programma l'incontro di calcio Monfalcone – Triestina, valido per il campionato regionale Eccellenza;

Rilevato che la Questura di Gorizia, con nota del 22 gennaio 2013 cat.A4/2013/Gab protocollata dal Comune di Monfalcone al n. 2491, ha chiesto, in relazione alla propria attività di ordine pubblico, di predisporre ordinanza di divieto della vendita e somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nonché, per quelle non alcoliche il divieto della vendita e somministrazione in contenitori diversi da quelli di plastica e/o carta all'interno della struttura sportiva ed all'area esterna all'impianto sportivo ;

Vista la nota inviata alla Questura di Gorizia , a mezzo posta certificata in data 25/02/2013, al fine dell'indicazione dei confini dell'area esterna al campo sportivo su cui imporre il divieto di cui all'oggetto;

Visto il sopralluogo congiunto tra personale della Questura di Gorizia, Polizia Municipale ed APT effettuato in data 29/01/2013;

Visto l'art. 68 comma 4 della L.R. 5/12/2005 n. 29 che stabilisce il divieto alla somministrazione di bevande alcoliche con contenuto alcolico superiore al 21% di vendita e la somministrazione di alimenti e bevande e che prevede la possibilità di estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21% del volume;

Visto anche il successivo comma 5 del citato articolo 68, che prevede che gli esercizi di somministrazione hanno facoltà di vendere per asporto gli alimenti e le bevande che somministrano, per cui si ritiene che il divieto alla somministrazione vada esteso anche alla vendita dei prodotti indicati, in considerazione della necessità di tutela dell'incolumità;

Ritenuto pertanto necessario vietare la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nonché, per quelle non alcoliche ordinare il divieto della vendita e somministrazione in contenitori diversi da quelli di plastica e/o carta all'interno della struttura sportiva e nell'area esterna all'impianto sportivo nel raggio di mt. 150 in linea d'aria dai due accessi dello stesso ubicati in via Boito e p.le Atleti Azzurri d'Italia dalle ore 14:00 alle ore 17:00 del 02/02/2013 al fine di prevenire possibili fenomeni di violenza ed intemperanza e tutelare l'incolumità dei partecipanti all'evento sportivo;

Ravvisata la contingibilità e l'urgenza di provvedere in merito, viste le previsioni di arrivo nel territorio comunale di numerosi tifosi ospiti;

Visto l'art. 68 c.4 della L.R. 29/2005;

Visto l'art. 54 c. 4 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 come successivamente modificato;

Visto il Decreto del Ministero dell'interno 05/08/2008, quale attuazione dell'art. 54 c. 4 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

Avendo dato preventiva comunicazione al Prefetto in base all'art. 54 del TUEL e successive modificazioni ;

#### ORDINA

1. in occasione dell'incontro di calcio Monfalcone – Triestina, valido per il campionato regionale Eccellenza, che avrà luogo sabato 2 febbraio 2013 presso stadio Comunale di via Boito, **il divieto della vendita e somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nonché, per quelle non alcoliche il divieto della vendita e somministrazione in contenitori diversi da quelli di plastica e/o carta**, nelle eventuali aree di ristoro poste all'interno dello stadio, ed agli esercizi pubblici, ai commercianti ambulanti ed in sede fissa presenti nell'area esterna all'impianto sportivo nel raggio di mt. 150 in linea d'aria dai due accessi dello stesso ubicati in via Boito e p.le Atleti Azzurri d'Italia;
2. Il presente provvedimento ha validità dalle ore 14:00 alle ore 17:00 del 02/02/2013;
3. La violazione della presente ordinanza costituisce violazione all'art. 650 c.p.;
4. L'accertamento delle violazioni alla presente ordinanza, spetta ai sensi della L. n. 689/81, a tutti gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria;
5. Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR del F.V.G. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data;
6. La presente ordinanza sarà pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Comunale e sarà immediatamente efficace ai sensi dell'art. 21 bis della L. 7

agosto 1990, n. 241. Sarà data, altresì, notizia mediante comunicato stampa agli organi di informazione locale e sarà utilizzata ogni altra modalità idonea a diffonderne il contenuto ai soggetti interessati.

IL Vice SINDACO  
Dott. Omar GRECO

f.to Omar Greco

**In copia:**

- Albo..... SEDE
- POLIZIA MUNICIPALE..... SEDE
- Prefettura P.zza della Vittoria ..... GORIZIA
- Stazione Carabinieri via s. Anna 5 ..... MONFALCONE
- Commissariato di PS via Foscolo 18 ..... MONFALCONE
- Polizia Stradale via Foscolo 18 ..... MONFALCONE
- Guardia di Finanza via Boito 33..... MONFALCONE